

Febbraio 2026

PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA IN PRESENZA DI BENI QUALIFICATI COME “SITUATI” NEGLI STATI UNITI: L'ESPOSIZIONE ALL'IMPOSTA FEDERALE STATUNITENSE SULLE SUCCESSIONI

1. INTRODUZIONE

Sono soggetti all'imposta di successione statunitense non solo i cittadini statunitensi o le persone fiscalmente residenti negli Stati Uniti (di seguito denominati anche US persons), ma gli Stati Uniti estendono il loro diritto di imposizione (se sono soddisfatte determinate condizioni e l'eredità della persona deceduta comprende cosiddetti "beni situati negli Stati Uniti" = US situs assets) anche a persone non statunitensi, quindi a cittadini svizzeri e a persone fisiche fiscalmente residenti in Svizzera. La massa ereditaria nel suo insieme è soggetta passiva di imposta e non le singole quote ereditarie. Le leggi fiscali interne degli Stati Uniti trattano le persone statunitensi e le persone straniere in modo diverso a fini fiscali. Pertanto, è importante distinguere tra queste due tipologie di contribuenti.

*Fare clic qui per la **classificazione dei contribuenti ai fini fiscali statunitensi (Internal Revenue Service, irs.gov)**.*

Poiché l'aliquota dell'imposta federale sulle successioni negli Stati Uniti è del 40%, tutte le parti coinvolte in una futura successione (testatore, eredi, legatario, esecutore) devono essere consapevoli del rischio di imposta sulle successioni negli Stati Uniti connesso agli obblighi di notifica all' Internal Revenue Service statunitense.

Dal 2011, l'Agenzia delle Entrate degli Stati Uniti ha iniziato a tassare di conseguenza gli eredi cittadini svizzeri o persone fisiche residenti in Svizzera non residenti negli Stati Uniti su quegli elementi patrimoniali che sono considerati US situs assets.

La definizione di "US situs assets" è tratta dalla legge fiscale statunitense e comprende sostanzialmente qualsiasi bene mobile o immobile che abbia una certa relazione territoriale con gli Stati Uniti, come ad esempio:

- Beni immobili e mobili situati fisicamente sul territorio degli Stati Uniti.
- Azioni di società costituite ai sensi della legge statunitense, indipendentemente dal luogo di quotazione in borsa o di deposito fisico di tali titoli.
- Alcune obbligazioni statunitensi.
- Fondi di investimento emessi da istituzioni statunitensi.
- Strumenti finanziari e alcuni altri diritti contrattuali quando il debitore è un'istituzione statunitense.

Negli ultimi anni sono molteplici i casi di eredi di cittadini svizzeri o di residenti fiscali svizzeri che hanno ricevuto una fattura fiscale per l'imposta di successione dal Inland Revenue Service (IRS), sebbene né la persona deceduta né i suoi discendenti avessero mai risieduto negli Stati Uniti e non avessero mai avuto la cittadinanza statunitense (o fossero titolari di Greencard), ma l'eredità comprendeva beni qualificati come beni "situati" negli Stati Uniti, come ad esempio azioni e obbligazioni di emittenti/debitori statunitensi.

2. Una potenziale doppia imposizione svizzera e statunitense di una successione che comprende beni mobili "situati" negli Stati Uniti non può essere evitata nonostante le disposizioni del trattato sull'imposta di successione tra Stati Uniti e Svizzera.

In assenza di un trattato bilaterale d'imposta sulle successioni (e/o donazioni) applicabile, può verificarsi una doppia imposta internazionale sulle successioni (e donazioni). I patrimoni invece attribuibili a un immobile sito all'estero rispetto alla Svizzera sono tuttavia esenti dall'imposta cantonale svizzera sulle successioni e sulle donazioni.

Il trattato svizzero-statunitense sull'imposta di successione, concluso il 9th luglio 1951, è entrato in vigore il 17th settembre 1952, non prevede uno sgravio dalla doppia imposizione in presenza di beni mobili qualificabili come "US situs assets".

Se desiderate leggere il Trattato svizzero-statunitense sull'imposta di successione, [cliccate qui](#) per la versione valida oggi.

Il Trattato svizzero-statunitense che regola l'imposta di successione è stato concluso nel 1951 e prevede all'articolo 3 che anche la successione di un "defunto che al momento del decesso non era cittadino degli Stati Uniti e non era ivi domiciliato, ma che al momento del decesso era cittadino o domiciliato in Svizzera" possa essere tassata negli Stati Uniti.

Purtroppo, fino ad oggi la Svizzera non è riuscita a rinegoziare il Trattato sull'imposta di successione del 1951, anche se nell'estate 2011 il Parlamento svizzero ha incaricato il Consiglio federale di intraprendere i passi politici necessari per avviare tale rinegoziazione.

L'Amministrazione fiscale statunitense (IRS) con l'allora presidente Obama aveva riconfermato la legge sull'imposta di successione nel dicembre 2010, dopo anni di riduzione, passo dopo passo, dell'aliquota d'imposta e dopo aver valutato di abolirla completamente.

3. Il computo dell'imposta federale sulle successioni negli Stati Uniti (principi generali)

Il calcolo dell'imposta richiede un inventario a valori di mercato dei beni "situati" negli Stati Uniti alla data del decesso del defunto e un elenco separato, sempre a valori di mercato, di tutti i beni dell'eredità situati al di fuori degli Stati Uniti.

I due inventari sono qualificati quali "patrimonio lordo statunitense" e "patrimonio lordo esterno rispetto agli Stati Uniti".

Sono consentite alcune deduzioni e devono essere aggiunte eventuali donazioni pregresse imponibili per ottenere il valore definitivo del patrimonio imponibile statunitense.

Come specificato nel Trattato sull'imposta di successione del 1951, ai non residenti negli Stati Uniti che non sono cittadini statunitensi è concessa *"un'esenzione specifica che sarebbe consentita dalla legislazione nazionale se il defunto fosse stato domiciliato negli Stati Uniti, per un importo non inferiore alla proporzione tra il valore del totale dei beni (sia mobili che immobili) assoggettati all'imposta e il valore del totale dei beni (sia mobili che immobili) che sarebbero stati soggetti all'imposta se il defunto fosse stato domiciliato negli Stati Uniti"*.

L'imposta di successione statunitense è dovuta di principio quando il valore totale di mercato dell'eredità netta riferibile a beni "situati" negli Stati Uniti supera la soglia di 60'000 dollari USA.

L'esenzione sopra riferita era di 2'000'000 di US\$ negli anni 2004/2005 ed è stata aumentata di anno in anno fino a raggiungere 15'000'000 US\$ nel 2026.

Per comprendere meglio il computo dell'esenzione applicabile, il seguente esempio:

Una persona fisica di nazionalità svizzera o residente fiscale in Svizzera, non qualificabile come US person, è deceduta nel febbraio 2026 e la sua successione è stata aperta in Svizzera. L'eredità imponibile statunitense formata da beni "situati" negli Stati Uniti ammonta a 5'000'000 US\$ di valore di mercato e l'eredità imponibile al di fuori degli Stati Uniti ammonta a 10'000'000 US\$, per un totale di 15 milioni di US\$. La proporzione del patrimonio statunitense rispetto al patrimonio totale è quindi del 33,33%. L'esenzione è di 15'000'000 US\$ nel 2026, quindi il 33,33% di essa equivale a 5'000'000 US\$, che è l'esenzione proporzionale di cui può beneficiare l'erede considerando un patrimonio statunitense formato da beni situati negli Stati Uniti di 5 milioni di dollari.

L'IRS non applicherebbe quindi nell'esempio illustrato un'imposta federale di successione.

4. L'obbligo di notificare la successione all'IRS e di pagare l'imposta di successione statunitense dovuta

Secondo la legge fiscale statunitense, l'esecutore testamentario è responsabile del pagamento dell'imposta di successione. In assenza di un esecutore testamentario, qualsiasi persona in possesso di beni del defunto (come gli eredi) può essere considerata obbligata alla pari dell'esecutore testamentario, anche un istituto bancario che aveva una relazione con la persona deceduta.

Gli eredi e l'esecutore testamentario hanno l'obbligo legale di notificare la successione al Inland Revenue Service IRS presentando il modulo 706-NA United States Estate Tax Return of non-US persons.

5. CONCLUSIONE

Quando si pianifica una successione personale con una eredità che contempla beni "situati" negli Stati Uniti occorre tenere conto sia degli obblighi di notifica all'IRS della successione qualora si fosse in presenza di beni statunitensi per un valore di mercato superiore a US\$ 60'000.- sia dell'esposizione all'imposta di successione stessa che graverebbe i US situs assets, che se applicabile porterebbe a una non indifferente imposta considerata l'aliquota fiscale del 40%.

Mentre il trasferimento mortis causa o inter vivos di un bene immobile sito negli Stati Uniti sarebbe in ogni caso esente dalle imposte cantonali svizzere sulle successioni o sulle donazioni, il trasferimento di beni mobili situati negli Stati Uniti potrebbe comportare una doppia imposizione successoria o un'imposizione unilaterale negli Stati Uniti nel caso in cui gli eredi (anche se non qualificati come US persons) fossero i discendenti diretti della persona deceduta.

E' pertanto consigliabile una pianificazione successoria dal profilo fiscale anche rivolta al tema esposto in questo articolo qual ora si fosse in presenza di beni "situati" negli Stati Uniti.

Steimle & Partners Consulting SA non esercita quale qualificato consulente fiscale statunitense e il contenuto di questo articolo non può essere considerato giuridicamente vincolante. Si raccomanda vivamente di rivolgersi a qualificati esperti fiscali statunitensi per qualsiasi analisi approfondita della legislazione statunitense in materia di imposta di successione sia a livello federale che statale.

Raccomandiamo inoltre vivamente di rivolgersi a un gestore patrimoniale qualificato per quanto riguarda la definizione di "titoli statunitensi" ai sensi dell'articolo 4 del trattato sull'imposta di successione tra Stati Uniti e Svizzera.

Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore approfondimento degli argomenti sopra trattati

I contenuti del presente documento non possono essere intesi come espressione di un parere, ma hanno carattere esclusivamente informativo e di aggiornamento. Il lettore che desidera utilizzare le suddette informazioni è tenuto a consultare un professionista al fine di assicurare l'adempimento delle obbligazioni legali e tributarie previste dalla normativa del proprio paese di residenza. **Steimle & Partners Consulting SA** declina qualsiasi responsabilità per ogni eventuale danno diretto, indiretto, incidentale e consequenziale a un'azione o omissione legata all'uso, proprio o improprio delle informazioni contenute nel presente documento. Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore approfondimento degli argomenti sopra trattati.